

il fisco

Settimanale di approfondimento per professionisti e imprese

31

31 luglio 2017

Assonime spiega le novità **ACE 2017**

Prevalenza della **sostanza sulla forma**: effetti sul piano fiscale

Manovra correttiva 2017:

- **web tax transitoria** per le multinazionali digitali
- registrazione delle fatture e **detrazione IVA**
- **IVA ridotta** sul trasporto di veicoli al seguito di passeggeri
- cessione del credito d'imposta da **detrazioni per i condomini**
- ricadute sugli illeciti penali della definizione delle **liti pendenti**

Quadro RW:

- possesso di **immobili** esteri
- **matrimonio** contratto all'estero

Scambio automatico di **informazioni finanziarie**

Giurisprudenza tributaria

Le Guide del Fisco

in vendita esclusivamente in abbinamento al settimanale **il fisco** a soli 13,00 euro in più.

SCARICA
GRATIS LA APP



edicola professionale

 Wolters Kluwer

Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI)
Poste Italiane S.p.a. - Sped. Abb. Postale DCB Milano
D.L. n. 353/2003 (conv. in L. 27/7/2004 n. 46) art. 1, c. 1.

Rivista settimanale - Anno XLI

ISSN 1124-9307



Cod. 218106

Euro 13,00

www.sistemailfisco.it

Se posso consultare le ultime novità in materia fiscale,
è La Mia **Biblioteca**

La Mia **Biblioteca** è la prima biblioteca professionale digitale con migliaia di testi pubblicati da CEDAM, UTET Giuridica, IPSOA, il fisco, LEGGI D'ITALIA e Altalex.

- Puoi trovare **risposte certe** grazie a **contributi autorevoli** e ad un **motore di ricerca intuitivo e veloce**.
- Puoi **personalizzarla** in base alle tue aree di interesse.
- Puoi consultarla online **ovunque**, sempre, da qualsiasi dispositivo mobile.
- Puoi **integrarla** a 360° con le tue banche dati Wolters Kluwer.

E da quest'anno ci sono grandi novità!

- Nuove aree tematiche di carattere fiscale e lavoro, nelle quali i volumi sono disponibili online immediatamente alla data di pubblicazione
- E la "formula sempre aggiornati": la normativa cambia dopo l'uscita del volume? grazie alla formula sempre aggiornati potrai consultare anche tutti gli aggiornamenti successivi alla pubblicazione del tuo volume cartaceo ed avere sempre la risposta corretta

Attiva subito un abbonamento gratuito!



lamiabiblioteca.com

 **Wolters Kluwer**

il fisco

Settimanale di approfondimento per professionisti e imprese

Direzione Scientifica

Gianfranco Ferranti

Professore ordinario della Scuola nazionale dell'amministrazione

Comitato Scientifico

Giulio Andreani

Dottore commercialista e Revisore legale

Giuseppe Ascoli

Dottore commercialista in Roma e Milano

Saverio Capolupo

Università degli Studi di Cassino

Ivo Caraccioli

Già ordinario di Diritto penale nell'Università di Torino

Andrea Carinci

Professore ordinario di Diritto tributario presso l'Università di Bologna - Avvocato in Bologna

Massimo Conigliaro

Dottore commercialista in Siracusa

Eugenio della Valle

Professore ordinario di Diritto tributario presso l'Università "Sapienza" di Roma

Dario Deotto

Commercialista in Monfalcone (GO)

Flavio Dezzani

Professore Emerito di Ragioneria nell'Università di Torino, Dottore commercialista in Torino

Bruno Ferroni

Direttore Affari Fiscali e Societari Ferrero S.p.A.

Luca Gaiani

Dottore commercialista in Modena

Tamara Gasparri

Collaboratore Assonime Area Fisco

Antonio Iorio

Avvocato in Roma e Milano

Maurizio Leo

Avvocato in Roma, Milano e Torino

Luigi Lovecchio

Dottore commercialista in Bari

Pierpaolo Maspes

Dottore commercialista

Massimo Miani

Dottore commercialista in Venezia, Presidente del CNDCEC

Rossella Orlandi

Direttore dell'Agenzia delle Entrate

Marco Piazza

Dottore commercialista in Milano

Benedetto Santacroce

Avvocato in Roma e Milano

Gabriele Sepio

Avvocato in Roma

Alessandro Sura

Dottore commercialista

Stefano Trettel

Direttore fiscale di Fininvest S.p.A.

Piergiorgio Valente

Dottore commercialista in Milano

Direttore responsabile **Giulietta Lemmi**

Redazione: Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI)

I contenuti e i pareri espressi negli articoli sono da considerare opinioni personali degli autori che non impegnano pertanto l'editore, la direzione e il comitato scientifico.

Gli articoli da pubblicare devono essere inviati al seguente indirizzo e-mail: redazione@ilfisco.it

 **Wolters Kluwer**

Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI)
Poste Italiane S.p.a. - Sped. Abb. Postale DCB Milano
D.L. n. 353/2003 (conv. in L. 27/7/2004 n. 46) art. 1, c. 1.

Rivista settimanale - Anno XLI

il fisco

Condizioni di abbonamento 2017 valide per l'Italia. Abbonamento alla rivista "il fisco" PLATINO, 2017, 48 numeri, con "Pratica Fiscale e Professionale" 2017, 48 numeri, "Rassegna Tributaria" 2017, 4 numeri, 6 Pocket 380,00 euro (Iva inclusa). Altre combinazioni, vedi www.shop.wki.it/il_fisco.

Condizioni di abbonamento 2017 valide per l'estero. Abbonamento alla rivista "il fisco" PLATINO, 48 numeri, con "Pratica Fiscale e Professionale" 2017, 48 numeri, "Rassegna Tributaria" 2017, 4 numeri, 6 Pocket 760,00 euro (Iva inclusa).

Gli impiegati in servizio e non presso il Ministero delle finanze e della G. di F. potranno abbonarsi ai 48 numeri de "il fisco", più "Pratica Fiscale e Professionale", "Rassegna Tributaria", 6 Pocket versando 225,00 euro (Iva inclusa).

La decorrenza per l'abbonamento è dall'1.1.2017 al 31.12.2017 con diritto ai numeri arretrati; l'abbonamento s'intende rinnovato nel caso in cui non sia pervenuta a Wolters Kluwer Italia S.r.l. lettera raccomandata di disdetta 30 giorni prima della scadenza di detto abbonamento.

Modalità di pagamento: Versamento diretto con assegno bancario o circolare "non trasferibile" e barrato o con bonifico bancario presso Banca Intesa Sanpaolo SpA - Agenzia

Servizio Clienti

Il numero telefonico
dell'Ufficio Abbonamenti è:

199.164.164

(€ 0,1188 + IVA a min. da rete fissa senza scatto alla risposta,
da rete mobile il costo dipende dall'operatore utilizzato)

Fax 06.20.381.253

Roma Filiale 3711, Via L. Luciani 12, 00197 Roma (RM), IBAN: IT45 A030 6905 0700 0000 0700 181, oppure con versamento a mezzo c/c postale n. 27303031 intestato a Wolters Kluwer Italia S.r.l. - Via Ostiense, 131/L - 00154 Roma.

Una copia Euro 13,00 Arretrato € 14,00.

Tutti i prezzi sono Iva inclusa.

Concessionaria esclusiva per la distribuzione nelle edicole "m-dis Distribuzione Media S.p.A.", Milano, Via C. Cazzaniga, 19; Tel. 02.25.82.1

Pubblicità: Wolters Kluwer
E-mail: advertising-it@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.it
Strada 1 Palazzo F6
20090 Milanofiori Assago (MI), Italia

Fotocomposizione: Sinergie Grafiche srl
Viale Italia, 12 - 20094 Corsico (MI)
Tel. 02/57789422

Stampa: GRAFICA VENETA S.p.A.
Via Malcanton, 2
35010 Trebaseleghe (PD)

Registrazione presso il Tribunale di Milano n. 283 del 24 maggio 2011

Iscrizione al R.O.C. n. 5782 del 2005

Editore: Wolters Kluwer Italia S.r.l., Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI)

Rivista fondata nel 1977.

Comunicazione all'Abbonato

Egregio abbonato,
ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1 - Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento, e sono trattati da quest'ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell'art. 130, comma 4, del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori, Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), o inviando un fax al numero 02.82476.403.

Approfondimento

Redditi di impresa

L'Assonime spiega le novità ACE 2017

di Luca Gaiani 3007

L'impatto fiscale della declinazione del principio di rappresentazione sostanziale

di Giulio Andreani e Angelo Tubelli 3011

Collaborazione Fisco-contribuente

La *web tax* transitoria per le multinazionali digitali (e non solo)

di Gabriele Sepio e Martina D'Orsogna 3020

IVA

Salve le vecchie procedure per le fatture emesse fino al 31 dicembre 2016

di Giampaolo Giuliani e Mario Spera 3025

IVA ridotta sul trasporto di veicoli al seguito di passeggeri

di Marco Peirolo 3031

Immobili

Nuove modalità e tempistiche di cessione del credito d'imposta da detrazioni per i condomini

di Matteo Balzanelli e Giovanni Valcarenghi 3037

Reati tributari

La definizione delle liti pendenti ha ricadute sugli illeciti penali?

di Saverio Capolupo 3042

Dichiarazioni

Obblighi dichiarativi per gli immobili esteri, *favor rei* e *voluntary disclosure bis*

di Carlotta Benedet e Gabriele Labombarda 3050

Il matrimonio contratto all'estero e il quadro RW

di Simone Carunchio e Gianluca Zavatti 3055

Fiscalità internazionale

Scambio automatico di informazioni finanziarie: modalità e termini

di Salvatore Mattia e Federico Vincenti 3064

Giurisprudenza

Corte di Cassazione

Accertamento - Accertamenti bancari - Accrediti su conto corrente - Presunzione di imponibilità - Sussistenza - Prova contraria a carico del contribuente - Ammissibilità - Utilizzo del bonifico bancario per le operazioni contestate - Irrilevanza

(CASSAZIONE, Sez. trib., Pres. Bruschetta, Est. Lucioti - Sent. n. 14088 del 27 febbraio 2017, dep. il 7 giugno 2017) con commento di Alessandro Borgoglio 3070

Reati tributari - Dichiarazione infedele - Riforma del 2015 - Continuità fra la disposizione attuale e quella previgente - Esposizione di costi o ricavi in violazione dei criteri di competenza, inerenza ed indeducibilità - Sopravvenuta irrilevanza penale del fatto - Revoca della precedente sentenza di condanna - Legittimità

(CASSAZIONE, Sez. III pen., Pres. Amoresano, Est. Di Nicola - Sent. n. 30686 del 22 marzo 2017, dep. il 20 giugno 2017) (stralcio) con commento di *Ciro Santoriello*

3075

Processo tributario - Spese del giudizio - Compensazione per "altri giusti motivi esplicitamente indicati in motivazione" - Annullamento dell'atto impugnato - Compensazione delle spese - Legittimità

(CASSAZIONE, Sez. VI civ.-T, Pres. Iacobellis, Est. Crucitti - Ord. n. 15767 del 27 aprile 2017, dep. il 23 giugno 2017) con commento di *Antonino Russo*

3082

Imposte sui redditi - Redditi diversi - Plusvalenze - Cessione di fabbricato da demolire - Riqualificazione in cessione di terreno edificabile - Esclusione

(CASSAZIONE, Sez. VI civ.-T, Pres. Iacobellis, Est. Mocchi - Ord. n. 15920 del 24 maggio 2017, dep. il 26 giugno 2017) con commento di *Stefano Baruzzi*

3085

Processo tributario - Impugnazioni - Ricorso per cassazione - Notifica a mezzo PEC presso il difensore domiciliatario - Validità

Processo tributario - Notificazioni - Notifica a mezzo PEC - File "estensione.doc" anziché "formato.pdf" - Nullità - Sanatoria per raggiungimento dello scopo

(CASSAZIONE, Sez. VI civ.-T, Pres. Schirò, Est. Manzon - Ord. n. 15984 del 19 aprile 2017, dep. il 27 giugno 2017) con commento di *Mariagrazia Bruzzone*

3088

Commissioni tributarie

IVA - Detrazioni - Soggetto non residente - Nomina di rappresentante fiscale in Italia - Necessità - Notifica di atti di accertamento tributari presso il rappresentante fiscale - Legittimità

(COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Milano, Sez. I, Pres. Labruna, Est. Aondio - Sent. n. 1863 del 23 gennaio 2017, dep. il 28 aprile 2017) con commento di *Marco Denaro*

3091

Rassegna della settimana

a cura di *Alessandro Borgoglio*

3095

INDICE CRONOLOGICO

Corte di Cassazione

n. 14088 del 27.02.2017, dep. il 7.06.2017 (Sez. trib.)	3070
n. 30686 del 22.03.2017, dep. il 20.06.2017 (Sez. III pen.)	3075
n. 15767 del 27.04.2017, dep. il 23.06.2017 (Sez. VI civ.-T) (Ord.)	3082
n. 15920 del 24.05.2017, dep. il 26.06.2017 (Sez. VI civ.-T) (Ord.)	3085
n. 15984 del 19.04.2017, dep. il 27.06.2017 (Sez. VI civ.-T) (Ord.)	3088

Commissioni tributarie

Milano, n. 1863 del 23.01.2017, dep. il 28.04.2017 (Sez. I)	3091
---	------

L'Assonime spiega le novità ACE 2017

di Luca Gaiani (*)

In attesa della emanazione del Decreto ministeriale di coordinamento tra le nuove regole contabili e la disciplina dell'ACE, Assonime, nella circolare n. 17/2017, fa il punto sulle numerose novità normative intervenute negli ultimi mesi che dovranno essere considerate nella dichiarazione REDDITI 2017. Oltre ad analizzare l'impatto delle ripetute modifiche della misura del rendimento nozionale, l'Associazione si sofferma sulla nuova sterilizzazione della base ACE in presenza di incremento di titoli non partecipativi, in relazione alla quale si contrappongono due distinte interpretazioni circa le modalità di calcolo.

1. Premessa

La disciplina dell'Aiuto alla Crescita Economica (ACE) di cui all'art. 1 del D.L. n. 201/2011 ha formato oggetto negli ultimi mesi di diversi e contraddittori interventi normativi. La Legge n. 232/2016 ha modificato l'ACE in quattro punti: riscrittura integrale delle regole per le imprese IRPEF, riduzione del coefficiente percentuale di calcolo della deduzione, introduzione di una nuova sterilizzazione della base ACE ed infine estensione al riporto delle eccedenze di ACE delle limitazioni antielusive già previste per perdite e interessi passivi.

Il D.L. n. 50/2017 conv. in Legge n. 96/2017 ha ulteriormente ridotto il coefficiente percentuale dal 2017, lasciando immutate le altre regole applicative (1).

Oltre alle descritte modifiche normative, i contribuenti, nel calcolo dell'ACE da riportare nella dichiarazione REDDITI 2017, dovranno tenere conto delle svariate ricadute dei nuovi principi contabili applicati nel bilancio 2016, in merito alle quali l'art. 13-bis del D.L. n. 244/2016 prevedeva l'emanazione di un apposito Decreto mini-

steriale (2) correttivo di quello del 14 marzo 2012 portante norme di attuazione della disciplina ACE.

In assenza di interventi ufficiali da parte dell'Agenzia delle entrate, un importante contributo interpretativo giunge dalla circolare Assonime n. 17 del 28 giugno 2017, con cui l'Associazione analizza le principali novità che interessano la redazione della dichiarazione dei redditi 2017. La circolare si sofferma in particolare, con interessanti spunti, sulle modalità applicative della **nuova sterilizzazione della base ACE**, prevista (3), per i soggetti diversi da banche e assicurazioni, in caso di **incrementi di titoli non partecipativi** rispetto al saldo esistente nel bilancio al 31 dicembre 2010.

2. La nuova sterilizzazione per gli investimenti in titoli

L'art. 1, comma 6-bis, del D.L. n. 201/2011 prevede che per, i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione, l'**incremento patrimoniale** che costituisce base di calcolo dell'agevolazione ACE non ha effetto fino a con-

(*) Dottore commercialista in Modena.

(1) La versione originaria del Decreto legge, poi completamente modificata dalla legge di conversione e dunque di fatto mai entrata in vigore, stabiliva invece una revisione del meccanismo di calcolo della base ACE con una limitazione agli incrementi patrimoniali netti degli ultimi cinque esercizi.

(2) Al momento di andare in stampa, il Decreto non è ancora stato emanato dal Ministero dell'Economia.

(3) Nuovo comma 6-bis dell'art. 1 del D.L. n. 201/2011, introdotto dall'art. 1, comma 550, lett. d), Legge n. 232/2016, con decorrenza dall'esercizio 2016.

Approfondimento

Redditi di impresa

correnza dell'incremento delle consistenze dei **titoli** e dei **valori mobiliari diversi dalle partecipazioni** rispetto a quelli risultanti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

2.1. Ambito oggettivo della sterilizzazione

La nuova sterilizzazione, sottolineata Assonime nella circolare n. 17/2017, ricalca una analoga disposizione prevista, a suo tempo, ai fini del calcolo dell'agevolazione "DIT" (4), in relazione alla quale l'Amministrazione finanziaria (5) aveva ritenuto dovesse farsi riferimento ai **titoli (non partecipativi) non rappresentativi di merci** e dunque ai **titoli di debito (obbligazioni)**, ai **certificati di massa** e alle **quote di organismi di investimento collettivo** (con riferimento all'attuale art. 67, comma 1, lett. c), T.U.I.R.). Questa linea interpretativa dovrebbe valere ancora oggi, stante l'identità delle due disposizioni e la mancanza di difformi indicazioni ufficiali.

Conseguentemente, non rientreranno nella nuova penalizzazione i depositi bancari (6), anche se vincolati, e i rapporti di conto corrente, in quanto non riconducibili né alla definizione di strumenti finanziari né a quella più ristretta di valori mobiliari, definizioni entrambe rinvenibili nell'art. 1 del D.Lgs. n. 58/1998.

Assonime ritiene inoltre che restino fuori dalla sterilizzazione le somme impiegate dalle imprese in "pronti contro termine" dato che in tali operazioni il titolo sottostante non è oggetto di investimento diretto e non è altresì iscritto nel bilancio dell'acquirente a pronti (7).

Gli investimenti in titoli partecipativi (azioni o quote di società) sono infine esclusi espressamente dalla stessa norma e ciò, evidentemente, anche laddove si tratti di investimenti effettuati con finalità di impiego della liquidità alla stregua di quelli in titoli obbligazionari.

La circolare Assonime non prende invece posizione sul dubbio, da più parti avanzato, circa l'eventuale rilevanza degli **investimenti effettuati in polizze assicurative**. Secondo una certa tesi, non essendosi in presenza di titoli direttamente detenuti, le polizze non andrebbero considerate per la sterilizzazione ACE alla stregua dei pronti contro termine. Altra dottrina distingue invece le polizze in funzione della loro

natura: per quelle che hanno un contenuto prevalentemente finanziario con rischio di *performance* a carico dell'assicurato (c.d. polizze *unit linked*), si tratterebbe di un investimento finanziario non partecipativo da sterilizzare.

Le distinzioni, basate sul tenore letterale della norma, tra gli effetti dell'una o dell'altra tipologia di possibili investimenti finanziari, comportano che la norma risponda in modo solo parziale alla dichiarata volontà di limitare l'agevolazione ACE alla capitalizzazione effettuata in vista di investimenti produttivi. D'altro canto, il richiamo ai soli titoli e valori mobiliari risponde alla necessità di garantire un meccanismo semplice di sterilizzazione, cosa che non sarebbe avvenuta se si fosse introdotto un vincolo di destinazione per gli incrementi patrimoniali.

2.2. Criteri di calcolo degli incrementi

Interrogativi assai più complessi si pongono con riferimento al criterio da utilizzare per il calcolo dell'incremento di titoli, il cui importo costituisce sterilizzazione della base ACE.

Assonime dà conto di due distinte tesi, che dipendono da altrettante interpretazioni fornite in passato dall'Amministrazione finanziaria.

Una prima possibilità è quella di calcolare un **incremento "effettivo"**, depurando il mero dato di bilancio delle componenti valutative (svalutazioni e rivalutazioni) contabilizzate dopo l'acquisto dei titoli. In questo senso si era espressa a suo tempo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 61/E/2001 in materia di DIT. Fu allora chiarito che era necessario esaminare i flussi finanziari impiegati nell'acquisto dei titoli ed altri valori mobiliari; secondo questo metodo, data la consistenza dei titoli in portafoglio al 31 dicembre 2010, si dovrebbero considerare le risorse finanziarie (uscite di banca) impiegate in ciascun esercizio successivo per nuovi acquisti o sottoscrizioni, al netto di quelle tratte dal disinvestimento (entrate di banca). Secondo questa tesi, dunque, non si dovrebbero confrontare i saldi di bilancio (2016 vs. 2010), ma analizzare i singoli movimenti finanziari che li hanno generati. Il criterio in esame potrebbe dunque generare un incremento da sterilizzare anche laddove il saldo iscritto nei due bilanci di riferimento risulti diminuito (8).

(4) D.Lgs. n. 467/1997.

(5) C.M. n. 76/E/1998.

(6) Nello stesso senso ci eravamo espressi in "Riscritte le regole applicative dell'ACE per imprese individuali e società di persone", in *il fisco*, n. 3/2017, par. 3.

(7) Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 61/E/2001.

(8) Un caso che potrebbe presentarsi è quello di una società che al 31 dicembre 2010 deteneva titoli per 1.000.000, la quale, negli anni successivi, acquista ulteriori titoli impiegando liquidità per 200.000, senza alcun disinvestimento, e che al 31 di-

Un criterio alternativo è invece quello basato sul puro e semplice confronto tra le risultanze dei bilanci di riferimento (saldo al 31 dicembre 2016 meno saldo al 31 dicembre 2010), tenendo conto, cioè, anche delle **componenti valutative** (9). Si tratta di un metodo che, ancorché forse meno puntuale nella quantificazione delle risorse impiegate in investimenti finanziari, risulta sicuramente più semplice e dunque preferibile (10) tenendo conto anche che, a lungo andare, esso tende ad approssimare gli stessi risultati del primo, nel presupposto, come evidenzia Assonime, che anche le componenti valutative sono comunque destinate ad essere assorbite in sede di realizzo del titolo (11).

Un ulteriore aspetto trattato dalla circolare n. 17/2017 di Assonime riguarda la quantificazione della sterilizzazione nel caso in cui il portafoglio titoli posseduto al 31 dicembre 2010 venga attribuito a soggetti terzi, non già a seguito di un disinvestimento, ma per effetto di una **scissione**. Il carattere successorio della operazione induce a ritenere che, ai fini dei conteggi ACE, la società beneficiaria erediti con criterio proporzionale il valore della consistenza dei titoli esistente presso la scissa alla data di riferimento iniziale.

2.3. Sulla natura antielusiva della disposizione

Assonime ricorda che l'Agenzia delle entrate (12) ha escluso che la nuova sterilizzazione della base ACE costituisca una disposizione an-

tielusiva i cui effetti possono essere disapplicati al pari di quelli derivanti dalle norme contenute nell'art. 10 del D.M. 14 marzo 2012. Anche assumendo che si tratti di una norma strutturale come quelle che stabiliscono quali componenti patrimoniali generano la base della agevolazione, precisa Assonime, non va trascurato il fatto che essa può interferire con la applicazione delle disposizioni antielusive vere e proprie.

Un caso diffuso potrebbe essere quello di un **acquisto di un ramo di azienda da una società controllata**, fattispecie che, a norma dell'art. 10, comma 3, lett. a), del Decreto ministeriale, riduce la base ACE per un ammontare pari al prezzo di acquisto sostenuto. Qualora tra le attività del ramo acquistato siano presenti titoli non partecipativi, la relativa sterilizzazione finisce per duplicare quella prevista dalla norma antielusiva (13). Per evitare una (illegittima) doppia penalizzazione, i contribuenti, dopo aver applicato la sterilizzazione per i titoli (norma strutturale), dovrebbero operare la riduzione antielusiva per acquisto di azienda *intercompany* solo per la parte di prezzo di acquisto non coperta dall'incremento di titoli (oggetto della precedente sterilizzazione) (14).

Una ulteriore situazione in cui la nuova sterilizzazione sui titoli potrebbe interferire con situazioni antielusive è quella di una società Beta che riceve un **conferimento in denaro** di 1.000 dalla controllante Alfa, che a sua volta aveva usufruito di un aumento di capitale versato dai

cembre 2016 svaluta i titoli in portafoglio per 230.000, iscrivendo un saldo di 970.000. Il confronto tra i due bilanci rilevanti genera un decremento derivante dalla svalutazione, mentre l'analisi dei flussi finanziari impiegati dà luogo ad un incremento di 200.000 da sterilizzare. Ma il metodo dei flussi finanziari potrebbe generare risultati differenti dal confronto dei bilanci anche in assenza di componenti valutative. Si pensi ad esempio ad una società che nel bilancio 2010 esprimeva titoli non partecipativi per 1.000.000 la quale, negli esercizi 2011-2016, cede i titoli realizzando una somma di 930.000 (minusvalenza di 70.000) e reinveste in titoli somme liquide per 1.000.000. Nel bilancio 2016, i nuovi titoli vengono iscritti al costo di 1.000.000 senza dunque alcun incremento nominale rispetto al 2010. Valorizzando le risorse (nette) impiegate si avrebbe un incremento di $(1.000.000 - 930.000) = 70.000$, corrispondente alla minusvalenza. È però da ritenere che, applicando la regola dei flussi finanziari effettivi, gli importi dei disinvestimenti da sottrarre dai nuovi impieghi di liquidità vadano misurati al costo originario (nell'esempio per 1.000.000) e non all'importo realizzato (930.000), senza dunque tener conto delle plus o minusvalenze realizzate.

(9) Questo criterio è quello applicato dall'Agenzia delle entrate in relazione ad altra ipotesi di sterilizzazione della "DIT", costituita dagli incrementi in partecipazioni non di controllo (circolare dell'Agenzia delle entrate n. 85/E/2002). Nello stesso senso si muovono le istruzioni ministeriali riguardanti la sterilizzazione per incremento di crediti di finanziamento ad altre

società del gruppo (art. 10, comma 3, lett. e), D.M. 14 marzo 2012).

(10) La preferenza per il metodo del confronto puro e semplice tra dati di bilancio era già stata sostenuta da Assonime nella circolare n. 42/1998 riferita alla DIT.

(11) Osserva correttamente Assonime che, in sede di realizzo dei titoli, la sterilizzazione viene meno per l'intero costo sostenuto (es. 100), con la conseguenza che ciò che rileva non è soltanto il corrispettivo realizzato (es. 80), ma anche la perdita eventualmente subita (20). Si conferma in tal modo quanto già osservato alla precedente nota 8.

(12) Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 8/E/2017.

(13) Si pensi ad un ramo di azienda con un valore attivo di 10.000, di cui 8.000 per attività materiali e immateriali e 2.000 costituite da titoli. Si ipotizzi che il passivo sia pari a 4.000, con un corrispettivo di $(10.000 - 4.000) = 6.000$, portato a riduzione della base ACE. L'acquirente, a fine anno (ipotizzando che non abbia altri titoli né al 31 dicembre 2010 né al 31 dicembre 2016), dovrà inoltre sterilizzare 2.000 per incremento di titoli, importo che peraltro aveva già concorso a formare il prezzo di 6.000.

(14) Riprendendo l'esempio della nota precedente, la società, seguendo la tesi di Assonime, opererebbe prioritariamente sterilizzazione di 2.000 e successivamente una riduzione antielusiva per acquisto di azienda pari all'eccedenza di prezzo di acquisto sull'incremento di titoli: $(6.000 - 2.000) = 4.000$.

Approfondimento

Redditi di impresa

suoi soci. Beta (controllata) impiega le somme ricevute per effettuare un investimento in titoli non partecipativi (1.000). Beta genera una base ACE di 1.000 (conferimento da Alfa) che però sterilizza interamente in quanto pari all'incremento di titoli (in ipotesi sempre pari a 1.000, essendo il saldo iniziale di riferimento pari a zero). Alfa, a sua volta, deve sterilizzare la propria base ACE di 1.000 per i conferimenti effettuati a controllate residenti (15). Secondo una certa tesi, Alfa potrebbe disapplicare quest'ultima riduzione di base ACE a seguito della sterilizzazione operata da Beta che impedisce la duplicazione del beneficio nel gruppo.

Secondo Assonime a questa tesi (16) va invece preferita quella (contraria) che sostiene che in questo caso la sterilizzazione di Beta (titoli) e quella di Alfa (conferimenti a controllate) possono coesistere dato che Beta incrementa pur sempre il suo patrimonio netto.

3. La nuova misura del rendimento nozionale e l'impatto sugli acconti 2017

Assonime si sofferma infine sulla nuova misura del **rendimento nozionale** portata dal D.L. n.

50/2017 all'**1,6% per l'esercizio 2017** e all'**1,5% dall'esercizio 2018**.

Nonostante una infelice formulazione normativa (17), è da ritenere che il nuovo coefficiente dell'1,6% debba essere utilizzato (in luogo di quello effettivo applicato nella dichiarazione REDDITI 2017, pari al 4,75%) per rideterminare l'IRES virtuale del 2016 nel calcolo degli acconti 2017 su base storica.

Va peraltro sottolineato che, per la prima rata dell'acconto (scaduta il 30 giugno 2017), applicando rigorosamente lo statuto del contribuente, il ricalcolo all'1,6% non andava ancora effettuato (18). L'art. 3, comma 2, della Legge n. 212/2000 stabilisce infatti che le norme non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti aventi scadenza anteriore al sessantesimo giorno dalla loro entrata in vigore e la Legge n. 96/2017, di conversione del D.L. n. 50/2017 è entrata in vigore solo il 23 giugno 2017. Per una analoga disposizione che richiedeva il ricalcolo dell'acconto già sulla prima rata (art. 36, D.L. n. 223/2006), fu infatti stabilita una espressa deroga allo statuto (19), deroga che non compare invece nel D.L. n. 50/2017.

(15) Art. 10, comma 2, D.M. 14 marzo 2012.

(16) Che per essere applicata richiederebbe un costante e complicato monitoraggio dei titoli posseduti da Beta, che in un secondo momento ben potrebbe disinvestire, rigenerando base ACE a seguito del conferimento ricevuto.

(17) L'art. 7 del D.L. n. 50/2017, dopo aver rideterminato, al comma 1, la misura del coefficiente di rendimento per gli anni dal 2011 in avanti, prevede, al comma 3, quanto segue: "La determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sui redditi delle società relativo al periodo d'imposta successivo a quello

in corso al 31 dicembre 2016 è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1". Il comma 1, come detto, stabilisce non solo il nuovo rendimento del 2017, ma anche quello (confermato nel 4,75%) del 2016.

(18) Si sarebbe invece dovuto effettuare il ricalcolo con il coefficiente del 2,3% fissato per l'esercizio 2017 dalla Legge n. 232/2016.

(19) Si veda Assonime, circolare n. 30/2006, pag. 4.